



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi finanziari e Risorse umane
Servizio Risorse Umane e Servizio Informatico Comunale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 169 del 13-07-2016

(n. 799 / 2016 del Registro Generale)

Oggetto: DETERMINAZIONE RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2016.

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 43 del 16-12-2013;

PREMESSO che:

- l'art. 26 del contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza del comparto "Regioni – Autonomie locali", relativo al quadriennio normativo 1998/2001 e al biennio economico 1998/1999, prevede che, a decorrere dall'anno 1999, per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza siano utilizzate le risorse dettagliatamente indicate al comma 1 dello stesso articolo;
- le suddette risorse possono essere incrementate nelle percentuali e alle condizioni previste nei commi 2 – 3 – 4 e 5 del citato articolo;

VISTO l'art. 28 del C.C.N.L. 23.12.1999 per la dirigenza;

VISTO l'art. 23, commi 1 e 3, CCNL 22.02.2006;

VISTO l'art. 4, comma 1 e comma 4, CCNL dell'area della dirigenza del Comparto Regioni e Autonomie Locali per il biennio economico 2004-2005, sottoscritto in data 14.05.2007;

PRESO ATTO che in data 22.02.2010 è stato sottoscritto il CCNL del personale dirigente del Comparto Regioni e Autonomie Locali – Quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 ed in particolare l'art. 16 del citato contratto "Incrementi delle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato", comma 1:

"Il valore economico della retribuzione di tutte le posizioni dirigenziali ricoperte alla data dell'1.01.2007, nell'importo annuo per tredici mensilità, determinato secondo la disciplina dell'art. 27 del CCNL 23.12.1999, è incrementato di un importo annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, pari ad € 478,40. Conseguentemente le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, di cui all'art. 26 del CCNL del 23.12.1999, sono incrementate, per l'anno 2007, in misura corrispondente agli incrementi di retribuzione riconosciuti a ciascuna funzione dirigenziale";

PRESO ATTO che in data 3.08.2010 è stato sottoscritto definitivamente il CCNL del personale dirigente del Comparto Regioni e Autonomie Locali – biennio economico 2008-2009;

VISTO l'art. 5 "Incrementi delle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato", comma 1, di quest'ultimo contratto, che recita: *"Il valore economico della retribuzione di tutte le posizioni dirigenziali ricoperte alla data dell'1.01.09, nell'importo annuo per tredici mensilità, determinato secondo la disciplina dell'art. 27 del CCNL del 23.12.1999, è incrementato, con decorrenza dalla medesima data dell'1.1.2009, di un importo annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, pari a € 611,00. Conseguentemente le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e risultato, di cui all'art. 26 del CCNL del 23.12.1999, sono incrementate, per l'anno 2009, in misura corrispondente agli incrementi di retribuzione riconosciuti a ciascuna funzione dirigenziale";*

VISTO, altresì, l'art. 5, commi 4 e 5 del citato CCNL 3.08.2010, a termini dei quali *“Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza di cui l'art. 26 del CCNL 23.12.1999, sono altresì incrementate, con decorrenza dall'1.01.2009, nella misura dello 0,73% del monte salari relativo alla dirigenza per l'anno 2007”* e *“Le risorse di cui al comma 4 sono confermate anche per gli anni successivi al 2009 e sommandosi a quelle già previste dall'art. 16, comma 4, del CCNL del 22.02.2010, sono destinate integralmente al finanziamento della sola retribuzione di risultato dei dirigenti”*.

VISTO, infine, l'art. 16, comma 4, CCNL 22.02.2010 che prevede, a regime, un incremento delle risorse pari all'1,78% del monte salari della dirigenza per l'anno 2005;

DATO ATTO che la quantificazione delle risorse per l'anno 2016, deve essere effettuata tenendo conto delle seguenti disposizioni e pronunce in materia:

- legge n. 296 del 27.12.2006, art. 1, comma 557, come modificata dall'art. 3, comma 120 della legge n. 244/2007 e, da ultimo, dall'art. 14, comma 7, legge n. 122 del 2010 che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanzia pubblica, stabilendo che per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno la riduzione delle spese di personale deve essere assicurata – tra l'altro – mediante il contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa;
- art.1, comma 456 Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) il quale - oltre ad aver prorogato al 31.12.2014 il termine finale di applicazione dell'art. 9 comma 2 bis - ha stabilito che *a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010*. Si ritiene, infatti, che resti ferma – in quanto non espressamente abrogata, l'applicazione al fondo per le risorse decentrate per l'anno 2016 della riduzione “permanente” ai sensi della citata norma, nella misura pari alle riduzioni operate nel nell'anno 2014 per effetto dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. n. 78/2010 e s.m.i. e che, all'uopo, dovrà essere riproposta nello stesso la medesima decurtazione effettuata nell'anno 2015;
- circolare Ragioneria Generale dello Stato n. 20 del 08/05/2015 “Istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa, in misura corrispondente ai risparmi realizzati ai sensi dell'art. 9 c. 2bis del D.L. 31/5/2010 n. 78 convertito, con modificazioni, in L. 30/07/2010 n. 122 come modificato dall'art. 1 c. 456 della L. 147/2013” secondo la quale sono resi strutturali dal 1° gennaio 2015 i risparmi di spesa conseguenti all'applicazione della normativa citata quantificati fino al 31/12/2014;
- deliberazione della Sezione Regionale della Corte dei Conti Puglia n. 53 del 22.01.2015 in merito all'interpretazione dell'art. 9, comma 2 bis del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), relativamente alla disciplina del Fondo in oggetto a decorrere dal 1° gennaio 2015, secondo la quale l'importo da decurtare dall'ammontare complessivo delle risorse da destinare per l'anno 2015 al trattamento accessorio del personale dipendente non dirigente è pari alla somma delle decurtazioni effettuate negli anni 2011/2014;

VISTO l'art. 1 comma 236 Legge di stabilità 2016, in base alla quale *“a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”*;

VISTA la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12 del 23.03.2016 ad oggetto “Enti ed organismi pubblici – Bilancio di previsione per l'esercizio 2016 – Circolare MEF-RGS n. 32 del 23.12.2015 che riporta le seguenti indicazioni in merito alle previsioni di cui all'art. 1, comma 236, della l. 208/2015 (Legge di stabilità 2016):

- per ciascun anno a decorrere dal 2016, l'ammontare delle risorse da destinare alla

contrattazione integrativa non può superare il corrispondente valore individuato per l'anno 2015, determinato secondo le indicazioni fornite con la Circolare n. 20/2015 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, recante istruzioni applicative per la determinazione della decurtazione permanente dei fondi della contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della L. n.147/2013 (Legge di Stabilità 2014);

- per quanto concerne la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio, la stessa andrà operata sulla base del confronto tra il valore medio del personale presente in servizio nell'anno di riferimento ed il valore medio dei presenti nell'anno 2015. A tal fine, i presenti al 31/12 dell'anno di riferimento scaturiranno dalla consistenza iniziale del personale all'1/1, alla quale andranno dedotte le unità per le quali è programmata la cessazione ed aggiunte quelle assumibili in base alla normativa vigente, salvo verifica finale dell'effettivo andamento;

PRESO ATTO, pertanto, che la Legge di Stabilità 2016 ha, di fatto, ripristinato dal 1° gennaio 2016 i vincoli sulle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale dipendente previsti dall'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 e s.m.i. con la differenza, tra l'altro, che l'anno di riferimento per il "blocco" delle risorse per il trattamento economico accessorio non è più il 2010 ma il 2015 e che tra il personale in servizio – ai fini del calcolo della riduzione proporzionale da operare – si deve tenere conto del *personale assumibile*;

CONSIDERATO che, con la circolare n. 12 del 15.04.2011 – la cui applicabilità, peraltro, è espressamente richiamata dalla citata circolare n. 12/2016 - la Ragioneria Generale dello Stato aveva fornito indirizzi applicativi in merito all'art. 9 del d.l. 78/2010 ed in particolare, relativamente al suddetto comma 2-bis, aveva precisato che: *“Per quanto concerne la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio si ritiene che la stessa possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, sulla base del confronto del valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo.”*;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, al fine di determinare il fondo 2016, di applicare per analogia il criterio di quantificazione fornito dalla citata circolare della Ragioneria dello Stato, ed in particolare, di utilizzare il Fondo 2015 come parametro di riferimento massimo - così come previsto dall'art. 1, comma 236 della Legge di Stabilità per il 2016;

RITENUTO, altresì, ai fini dell'individuazione dei dirigenti in servizio da prendere a riferimento ai fini del calcolo della riduzione proporzionale del fondo, che l'espressione *“personale assumibile ai sensi della normativa vigente”* sia da intendere riferita al personale che l'ente ha previsto di assumere nella programmazione triennale del fabbisogno di personale – approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 29.01.2016, esecutiva;

CONSIDERATO che il calcolo da effettuare, tenuto conto di quanto dettato dalla Circolare R.G.S n. 12/2011 sopra citata, è il seguente:

ANNO 2015:

dirigenti in servizio al 1° gennaio	n. 4
dirigenti in servizio al 31 dicembre	n. 4

Valore medio dei presenti anno 2015..... n. 4

ANNO 2016:

dirigenti in servizio al 1° gennaio	n. 4
- cessazioni	n. 1
+ dirigenti per cui è programmata l'assunzione	n. 1
= dirigenti in servizio al 31 dicembre	n. 4

Valore medio dei presenti anno 2016..... n. 4

DATO ATTO che, relativamente all'anno 2016, non si determinano variazioni nella consistenza numerica del personale dirigenziale e che, in conseguenza, non devono essere apportate le relative decurtazioni previste dalla normativa vigente in materia;

DATO ATTO che le risorse quantificate per il Fondo 2016 sono regolarmente previste nel bilancio preventivo di tale anno;

RITENUTO di dover provvedere alla determinazione delle risorse da destinare alla retribuzione di posizione e risultato per la dirigenza nell'anno 2016;

DETERMINA

1. Costituire, in applicazione dei sopra citati contratti, il Fondo per la dirigenza relativo all'anno 2016, nell'ammontare di **€ 119.793,57**, come da prospetto che, sotto la lettera "A", si allega alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
2. Dare atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 236 della Legge di stabilità 2016, che l'ammontare complessivo delle risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente anno 2016 non supera il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 e, pertanto, non è soggetto né alla riduzione per riconduzione all'importo dell'anno precedente né a quella per diminuzione della consistenza numerica dei dirigenti in servizio;
3. Dare atto, altresì, che la suddetta somma è stanziata sul Cap. 10101010 del Bilancio di previsione finanziario esercizio 2016;
4. Precisare che la quantificazione del Fondo è subordinata, ai fini di una corretta applicazione operativa della normativa, ad ulteriori e future considerazioni in ordine alla formulazione contenuta nell'ultimo periodo dell'art. 1 comma 236 della predetta Legge 208/2015, e precisamente "*tenuto conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente*". Alla fine del corrente anno, pertanto - la costituzione del Fondo per l'anno 2016 dovrà essere definita in base ai dati effettivi;
5. Dare atto che le somme definite in applicazione dell'art. 16, comma 4, CCNL 22.02.2010 e dell'art. 5, comma 4, CCNL 3.08.2010, per espressa previsione contrattuale, sono destinate integralmente al finanziamento della sola retribuzione di risultato dei dirigenti;

IL COMPILATORE

AB

IL DIRIGENTE

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

Ortona, 19-07-2016

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993